

## ACCORDO EXTRAGIUDIZIALE

### TRA

*omissis*, nato a Treviso *omissis*, domiciliato per la carica come appresso, che interviene ed agisce nel presente atto, non in proprio, ma nella sua veste di Dirigente del **Comune di Treviso** (codice fiscale n. 80007310263) con sede in Treviso via Municipio, 16, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, e del regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 01.03.2019 e ss.mm.ii., e della disposizione sindacale prot. n. 0076829/2020 del 26.06.2020, nonché in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 14.02.2023 depositati agli atti del Comune di Treviso, con l'avv. *omissis* e l'avv. *omissis* dell'Avvocatura Civica del Comune di Treviso

e

*omissis* nato *omissis* e residente *omissis*, con l'avv. *omissis* e l'avv. *omissis* di seguito congiuntamente anche "**Le Parti**"

Premesso:

- **che** con ricorso notificato in data 27.05.2022 il sig. *omissis*, in qualità di proprietario dell'immobile oggetto del decreto di esproprio prot. n. 85465/2021 del 09.06.2021 censito al Catasto Terreni del Comune di Treviso, foglio 48 mappale 2037 derivante da porzione del mappale n. 1951, proponeva opposizione innanzi alla Corte d'Appello di Venezia ex art. 29 D.Lgs. n. 150/2011 avverso la stima dell'indennità di espropriazione dell'area soggetta ad ablazione, quantificata in via definitiva complessivamente in euro 291.849,60 dalla terna dei tecnici ex art. 21 D.P.R. n. 327/2001, di cui segnatamente:
  - Euro *omissis* per indennità di esproprio di area non edificabile;
  - Euro 9.750,00 per indennità di esproprio per relitto derivante da esproprio;
  - Euro *omissis* per indennità aggiuntiva per coltivatore diretto;
  - Euro *omissis* per indennità per soprassuolo;
  - Euro *omissis* per indennità per il minor valore del fondo residuo;
- **che** più precisamente il sig. *omissis*, mentre da un lato accettava espressamente le somme relative all'indennità di esproprio di area non edificabile, all'indennità di esproprio per relitto derivante da esproprio, all'indennità aggiuntiva per coltivatore diretto, dall'altro lato proponeva opposizione ex art. 29 D.L.vo 150/2011 avverso la determinazione dell'indennità per soprassuolo nonché dell'indennità per il minor

valore del fondo residuo e adiva quindi la Corte d'Appello di Venezia per sentir accogliere le seguenti conclusioni nel merito: *“accertarsi e dichiararsi che l'indennità per il soprassuolo” spettante all'Espropriato va determinata nella complessiva somma di euro omissis, o nel diverso importo, anche superiore, ritenuto di giustizia e, previa detrazione da tale somma dell'importo di euro omissis, fissato unanimemente dalla Terna dei Tecnici con i chiarimenti del 26.4.2022, condannarsi il Comune di Treviso a corrispondere all'Opponente, mediante deposito alla Ragioneria dello Stato competente, l'importo differenziale tra quanto determinato in causa e quanto già versato o depositato a titolo di indennità non accettata, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di tale primo deposito e fino all'effettivo soddisfo; - accertarsi e dichiararsi, altresì, che l'indennità per minor valore del fondo” dovuta all'Espropriato è pari ad euro omissis, o al diverso importo anche superiore ritenuto di giustizia, e per conseguenza condannarsi il Comune di Treviso a corrispondere all'Opponente, mediante deposito alla Ragioneria dello Stato competente, l'importo differenziale tra quanto determinato in causa e quanto già versato o depositato a titolo di indennità non accettata, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di tale primo deposito e fino all'effettivo soddisfo”;*

- **che** in data 19.07.2022 si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale il Comune di Treviso per sentir accogliere le seguenti conclusioni nel merito: *“rigettare, siccome infondato, per le ragioni tutte esposte, il ricorso introduttivo del presente giudizio; in via riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi che, per le causali di cui in narrativa, l'indennità aggiuntiva per coltivatore diretto non spetta al signor omissis per assenza dei requisiti previsti dalla legge e, quindi, condannare il signor omissis a restituire al Comune di Treviso la somma di euro omissis con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo effettivo”;*
- **che** il giudizio, incardinato con il n. R.G. 1015/2022 innanzi alla Corte d'Appello di Venezia (Sezione Seconda Civile), è attualmente pendente con prima udienza fissata per il 17.01.2023, a seguito di richiesta congiunta delle parti di rinvio in pendenza di trattative;
- **che**, in vista della precitata prima udienza fissata per il 17.01.2023, i procuratori delle parti hanno presentato al Collegio una nuova istanza di rinvio, al fine di consentire all'organo esecutivo di approvare il relativo accordo;

- **che** le Parti hanno raggiunto un accordo extragiudiziale, alle condizioni di seguito indicate, accordo avente effetto novativo;

tutto ciò premesso e ritenuto fra le Parti, al fine di porre fine al contenzioso insorto, le stesse addivengono, anche ai sensi dell'art. 1965 e seguenti del codice civile, mediante reciproche concessioni e senza nulla reciprocamente riconoscersi, a transazione avente effetto novativo ai seguenti patti e condizioni:

### **Articolo 1**

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto con valore di patto fra le Parti.

1.2 Il sig. *omissis* e il Comune di Treviso, come sopra rappresentato, convengono di definire e transigere la controversia tra loro in atto e attualmente pendente avanti la Corte d'Appello di Venezia al n. 1015/2022 R.G. (Sezione Seconda Civile), nei termini che seguono.

### **Articolo 2**

Il sig. *omissis* riconosce corretta l'indennità di espropriazione dell'area soggetta ad ablazione, quantificata in via definitiva complessivamente in totali euro 291.849,60 dalla terna dei tecnici ex art. 21 D.P.R. n. 327/2001, e, quindi, dichiara di accettare gli importi qui di seguito indicati:

- Euro *omissis* per indennità di esproprio di area non edificabile;
- Euro 9.750,00 per indennità di esproprio per relitto derivante da esproprio;
- Euro *omissis* per indennità aggiuntiva per coltivatore diretto;
- Euro *omissis* per indennità per soprassuolo;
- Euro *omissis* per indennità per il minor valore del fondo residuo,

oltre agli interessi maturati che verranno corrisposti direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con oneri ad esclusivo carico di quest'ultimo.

### **Articolo 3**

3.1 Il Comune di Treviso, come sopra rappresentato, si obbliga - entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale ex art. 1457 c.c. di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della missiva inoltrata a mezzo Pec dal sig. *omissis* al Comune di Treviso di richiesta di svincolo delle somme e di trasmissione di tutta la documentazione atta al fine, prevista dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - a predisporre il provvedimento di svincolo delle somme di cui ai depositi numero 1367600 e 1378387 aperti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, e a trasmetterlo al BUR Veneto per la

successiva pubblicazione, ai sensi della Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 16438 del 28.02.2021.

3.2 Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di svincolo sul BUR Veneto, il Comune di Treviso si obbliga - entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale *ex art. 1457 c.c.* di 15 (quindici) giorni dalla scadenza di detta pubblicazione - a trasmettere al sig. *omissis* all'indirizzo Pec *omissis* il succitato provvedimento, unitamente all'attestazione dell'avvenuta opposizione o meno da parte di terzi al pagamento dell'indennità a favore dello stesso, per i successivi adempimenti a suo carico.

#### **Articolo 4**

4.1 Il sig. *omissis* si obbliga a cedere e trasferire al Comune di Treviso l'unità immobiliare di sua proprietà così catastalmente censita: Comune di Treviso, Catasto Terreni Foglio 48 - mappale 1950 - superficie 975 mq. A tal fine, l'obbligo del Comune di Treviso di corresponsione del prezzo per il trasferimento dell'immobile è da intendersi assolto attraverso la trasmissione da parte del Comune di Treviso al sig. *omissis* del provvedimento di svincolo dell'indennità di esproprio di cui ai depositi n. 1367600 e 1378387, inclusiva della somma di Euro 9.750,00 per "*indennità di esproprio per relitto derivante da esproprio*" di cui al precedente art. 2, e della trasmissione di attestazione relativa all'opposizione o meno allo svincolo da parte di soggetti terzi a seguito della pubblicazione sul BUR. Tale somma viene ritenuta interamente soddisfattiva da parte del sig. *omissis*.

4.2 Il sig. *omissis* si obbliga a trasferire l'immobile di cui al comma precedente libero e sgombero da persone e cose anche interposte nonché libero da ipoteche, pignoramenti, pesi, gravami, trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli, ad eccezione della servitù di passaggio costituita con atto pubblico di data 05.03.2013 n. 78030 di Rep. a rogito del d.ssa Maria Ciarbonetti, Notaio in Treviso, di cui alla nota di trascrizione R.G. n. 8531 e R.P. n. 5470 presentata alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso il 15.03.2013.

4.3 Il sig. *omissis* si obbliga a stipulare il suddetto contratto di trasferimento di immobile entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale *ex art. 1457 c.c.* di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente accordo. La cessione verrà formalizzata mediante atto pubblico o atto pubblico amministrativo, con spese notarili a carico del Comune di Treviso.

4.4 L'atto notarile di trasferimento della proprietà verrà stipulato a semplice richiesta

del Comune di Treviso, con preavviso di giorni 15 da inviare a mezzo Pec all'indirizzo *omissis*, presso il notaio di gradimento del Comune di Treviso, che sin d'ora viene designato nella persona del Segretario Generale del Comune di Treviso, con facoltà per il Comune di Treviso di indicare altro Notaio rogante con il preavviso sopra indicato.

4.5 Le parti convengono espressamente che, qualora entro il termine essenziale e perentorio *ex art. 1457 c.c.* sopra indicato, il sig. *omissis*, convocato davanti al Notaio sopra indicato, non addivenisse alla stipula dell'atto di trasferimento della proprietà del bene individuato al precedente art. 4, punto 4.1, alle condizioni di cui al precedente art. 4, punti 4.1 e 4.2, il presente contratto dovrà intendersi *in parte qua* risolto di diritto *ex art. 1456 c.c.*, senza la necessità che il Comune di Treviso debba dichiarare che intende valersi della presente clausola risolutiva espressa. In tal caso, il sig. *omissis* si obbliga a corrispondere al Comune di Treviso - a titolo di penale *ex art. 1382 c.c.* per l'inadempimento - la somma pattuita e concordata dalle parti di Euro 15.000,00 (quindicimila) e ciò entro e non oltre il termine essenziale e perentorio *ex art. 1457 c.c.* di 15 (quindici) giorni dalla richiesta formulata a mezzo Pec all'indirizzo *omissis*.

4.6 Le parti danno atto che, in caso di mancato rispetto del termine indicato per effettuare il pagamento della somma stabilita a titolo di penale, il Comune procederà a mettere all'incasso l'assegno circolare non trasferibile di cui all'articolo seguente e ciò a titolo di risarcimento del danno. Le parti espressamente fanno salva la risarcibilità di danni ulteriori.

## **Articolo 5**

Le parti danno atto che il sig. *omissis*, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione di trasferimento al Comune di Treviso della proprietà del bene individuato al precedente art. 4, punto 4.1, alle condizioni di cui al precedente art. 4, punti 4.1 e 4.2, entro il termine perentorio indicato all'art. 4 e/o a garanzia dell'obbligazione di pagamento della penale indicata sempre all'articolo 4, ha consegnato al Comune di Treviso a titolo di deposito cauzionale l'assegno circolare non trasferibile n. \_\_\_\_\_ emesso da \_\_\_\_\_, per l'intero importo di € 15.000,00. In caso di esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente accordo, detto titolo verrà restituito al sig. *omissis* in occasione dell'atto notarile di trasferimento della proprietà dell'unità immobiliare di cui al precedente art. 4.1. In caso contrario, detto titolo verrà messo all'incasso da

parte del Comune di Treviso.

## **Articolo 6**

6.1. Il sig. *omissis* e il Comune di Treviso, come sopra rappresentato, si obbligano a depositare in via telematica prima della nuova udienza che verrà fissata dalla Corte d'Appello di Venezia in dipendenza della presentazione, da parte dei procuratori delle parti, di un'istanza congiunta di rinvio dell'udienza del 17.01.2023, dichiarazione di intervenuta definizione extragiudiziale della causa n. 1015/2022 R.G pendente avanti la Corte d'Appello di Venezia (Sezione Seconda Civile) nonché di rinuncia agli atti del giudizio e alle relative azioni.

6.2. In particolare, il sig. *omissis* si impegna, entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale ex art. 1457 c.c. sopra indicato (ossia, entro la nuova udienza che verrà fissata dal Collegio), sia a rinunciare ex art. 306 c.p.c. agli atti del giudizio ex art. 29 D.Lgs. n. 150/2011 avverso la stima dell'indennità di espropriazione dell'area soggetta ad ablazione nella causa n. 1015/2022 R.G pendente avanti la Corte d'Appello di Venezia (Sezione Seconda Civile) contro il Comune di Treviso, il quale si impegna ad accettare tale rinuncia a spese di lite integralmente compensate tra le parti, e sia a rinunciare alla relativa azione.

6.3 Parimenti il Comune di Treviso si impegna, entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale ex art. 1457 c.c. sopra indicato (ossia, entro la nuova udienza che verrà fissata dal Collegio), sia a rinunciare ex art. 306 c.p.c. agli atti del giudizio svolto in via riconvenzionale nella causa n. 1015/2022 R.G pendente avanti la Corte d'Appello di Venezia (Sezione Seconda Civile) contro il sig. *omissis*, il quale si impegna a sua volta ad accettare tale rinuncia a spese di lite integralmente compensate tra le parti, e sia a rinunciare alla relativa azione.

## **Articolo 7**

7.1 Con la sottoscrizione del presente atto che ha valore novativo e l'adempimento delle obbligazioni in esso contenute, le Parti, con la chiara e piena consapevolezza dei diritti, determinati o determinabili, spettanti ai dichiaranti ed azionabili in giudizio, e con il volontario e cosciente intento di abdicare ai medesimi, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra per ogni titolo, ragione o causa, in relazione all'indennità spettante al sig. *omissis* per l'espropriazione dei suddetti mappali.

7.2 Resta ovviamente fermo il diritto delle Parti di agire per l'adempimento delle obbligazioni contenute nel presente atto.

## **Articolo 8**

Le Parti convengono di non sottoporre a registrazione il presente accordo extragiudiziale e che esso sarà sottoposto a registrazione solo in caso di inadempimento di una delle parti. In tal caso le relative spese faranno carico alla parte che, con il proprio inadempimento, avrà determinato la necessità di procedere a registrazione del presente accordo. Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo, a carico delle parti nella misura del 50 per cento ciascuna.

#### **Articolo 9**

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra, posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente accordo, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigerne l'esatto adempimento.

#### **Articolo 10**

Con le pattuizioni del presente atto, si intende definito transattivamente e, quindi, rinunciato ogni diritto o pretesa delle parti in relazione ai fatti indicati nelle premesse. Pertanto, la presente transazione copre, per tutte le parti, il dedotto e il deducibile, per cui, una volta tempestivamente e correttamente eseguite da parte del sig. *omissis* e del Comune di Treviso le obbligazioni assunte ai punti che precedono, tutte le parti intervenute nel presente accordo saranno completamente soddisfatte nei reciproci interessi e non avranno altra pretesa da far valere l'una dall'altra, e reciprocamente.

#### **Articolo 11**

Tutte le clausole del presente accordo sono espressamente considerate dalle parti essenziali e pertanto la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero accordo. Qualunque aggiunta o modifica del presente accordo dovrà risultare da atto scritto, restando espressamente esclusa la prova per testimoni di clausole, accordi o pattuizioni non sanciti in questo atto.

#### **Articolo 12**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati personali - i dati personali forniti saranno raccolti dal Comune di Treviso per le finalità di gestione del presente contratto e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi all'esecuzione del contratto. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune o dei soggetti esterni espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste

ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea (es.: soggetti pubblici che siano autorizzati da norme di legge o di regolamento, o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali; ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento). I dati personali saranno conservati per tutta la durata del contratto e, alla sua scadenza, nel rispetto delle prescrizioni normative. Il Titolare del trattamento dati personali è il Sindaco del Comune di Treviso (postacertificata@cert.comune.treviso.it). Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) per il Comune di Treviso è l'avv. Michele Centoscudi email dpo@comune.treviso.it. L'interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 15, 18, 20, 21 del succitato regolamento e potrà tutelare i propri diritti nelle forme previste dagli artt. 77 e 79 del medesimo. Per ogni altra informazione è a disposizione l'informativa estesa presso il Comune di Treviso.

### **Articolo 13**

In caso di controversie tra le parti, è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Treviso.

### **Articolo 14**

Sottoscrivono il presente atto gli avvocati in epigrafe indicati anche per autentica delle firme apposte dalle parti rispettivamente assistite nonché per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale (art. 13 comma 8 Legge 247/12).

Il presente atto, redatto in duplice originale, consta di numero 7 intere pagine e parte della presente fin qui.

Letto, approvato e sottoscritto.

*omissis*

**Comune di Treviso:** *omissis*

*Avv. omissis*

*Avv. omissis*

*omissis*

*Avv. omissis*

*Avv. omissis*

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sig. *omissis*



dichiara di approvare specificatamente gli articoli 4 (Termini perentori - Clausola penale) e 5 (Deposito cauzionale) sopra riportati.

*omissis*